



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità

Il Ministro

VISTO il D.M. n. 96 del 23 febbraio 2016 recante ad oggetto "Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado";

VISTA la propria ordinanza n. 97 del 23 febbraio 2016 recante ad oggetto "Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità";

CONSIDERATO che in alcune regioni sede di concorso non è stato possibile reperire un numero sufficiente di presidenti, commissari e componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche;

CONSIDERATO che per far fronte alla mancanza di aspiranti, alcuni Uffici Scolastici regionali hanno disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle relative candidature;

PRESO ATTO che, ad esito del suddetto rinnovo della procedura di formazione delle commissioni giudicatrici, continua a permanere, per talune procedure concorsuali, la mancanza di candidature da parte di aspiranti a componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche;

RITENUTO urgente e necessario, per non compromettere il corretto e regolare svolgimento dei concorsi indetti con DD.DD.GG. nn. 105 del 23 febbraio 2016, n. 106 del 23 febbraio 2016 e n. 107 del 23 febbraio 2016, assicurare a tutte le procedure concorsuali le relative commissioni giudicatrici

ORDINA.

ART. 1

A decorrere dalla data della presente ordinanza, l'articolo 2, comma 4 dell'ordinanza Ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016 è così modificato ed integrato:

“In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal Decreto e dalla normativa vigente. Ove non risulti possibile reperire componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche, il dirigente dell'USR può prescindere dai requisiti di cui all'articolo 4 comma 7, lettere a) e b) del Decreto Ministeriale n. 96 del 23 febbraio 2016, ferma restando la conferma in ruolo. Qualora non sia possibile reperire componenti aggregati nemmeno ai sensi del precedente periodo, il dirigente dell'USR competente può ricorrere con proprio decreto motivato alla nomina di componenti aggregati assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata competenza nel settore”.

IL MINISTRO

Stefania Giannini



Firmato digitalmente da
GIANNINI STEFANIA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588